

## TI\_GERICHTE 11.1998.64 vom 14. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.64)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.64 du 14 décembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.64 del 14 dicembre 1999

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1999 11.1998.64

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1999 11.1998.64

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.1999 11.1998.64

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.1998.00064 Lugano 14 dicembre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_. (misure provvisoriale in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 marzo 1998 da \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) contro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) (patrocinato dall'avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_); premesso che il 9 aprile 1998 \_\_\_\_\_ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 27 marzo 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato \_\_\_\_\_ – tra l'altro – a vendere in nome proprio e per conto di lui la particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, destinando il ricavato al pagamento di interessi e ammortamenti arretrati; accertato che nelle sue osservazioni dell'8 maggio 1998 \_\_\_\_\_ ha concluso per il rigetto dell'appello; preso atto che l'appellante ha comunicato il 9 dicembre 1999 di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG); accertato inoltre che nella fattispecie si giustifica di compensare le ripetibili, così come hanno pattuito i coniugi nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio; richiamato l'art. 352 CPC, decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili. 3. Intimazione: – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.